



ISTITUTO COMPrensIVO - CAMPI SALENTINA
Prot. 0003046 del 23/10/2020
(Uscita)

Al Personale docente e ATA

Oggetto: Permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/1992: regolamentazione e disposizioni di servizio. A.S. 2020/21.

Con la presente si forniscono disposizioni concernenti la disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all'oggetto, cui i destinatari sono invitati ad attenersi.

Si ricorda che i permessi retribuiti previsti dalla L. 104/92 sono regolati dal CCNL dei lavoratori del Comparto Scuola siglato in data 27/11/2007 e dalla Circolare INPS n. 90 del 2007. In particolare, il comma 6 dell'art. 15 CCNL recita testualmente:

"I permessi retribuiti di cui all'art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti". (A titolo esemplificativo non sempre nello stesso giorno della settimana.)

La normativa specifica altresì che il godimento dei permessi va concordato, nella sua articolazione mensile, con il Dirigente, perché è necessario e doveroso per i lavoratori della scuola contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro ed il diritto allo studio degli alunni con il diritto ai permessi derivanti dalla Legge 104/1992, evitando in tal modo disservizi, discontinuità e soprattutto disorientamento negli alunni.

Pertanto, sulla base della normativa vigente, chi fruisce dei suddetti permessi sono tenuti a produrre una programmazione mensile dei tre giorni, da presentare entro il 28 del mese precedente presso gli uffici di segreteria, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. In tal caso il docente potrà variare la giornata già comunicata nel crono programma, fornendo adeguata motivazione attinente alle cure e assistenza del familiare.

Si specifica, infine, che i permessi dovranno essere richiesti solo ed esclusivamente per ottemperare alle esigenze indicate dalla normativa di riferimento (*reali motivi di cura e assistenza del proprio congiunto*). Qualsiasi forma di utilizzo improprio dei permessi retribuiti, costituendo un disvalore sociale contrario ai principi fondanti della legge 104/1992, dà luogo non solo all'applicazione di sanzioni disciplinari - per violazione del "Codice Miur" sulla correttezza professionale del docente - ma, anche alla procedura di licenziamento disciplinare.

Coloro i quali avranno necessità di richiedere i giorni di permesso per assistenza al familiare disabile non potranno pertanto utilizzarli per attività diverse dall'assistenza e dalla cura del disabile, né tantomeno essere presenti secondo orari e modalità personali sul luogo di lavoro, poiché ciò crea disorientamento negli alunni, disservizio all'amministrazione che nel frattempo ha provveduto alla sostituzione dell'assente, oltre a mancata tutela della propria sicurezza essendo registrata l'assenza del lavoratore. Da tale comportamento, inoltre, scaturisce sia un all'erario per i giorni di permesso fruiti e per il pagamento del sostituto, sia al datore di lavoro per aver leso irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro.

Infine, si precisa che coloro che già hanno usufruito della L. 104/92 negli anni scolastici precedenti, al fine di poterne beneficiare nel corrente anno scolastico, **dovranno confermare la persistenza delle condizioni previste dalla legge** e dichiarare che l'apposita documentazione è depositata agli atti in segreteria.

La Dirigente Scolastica

Anna Maria MONTI